Citta' metropolitana di Torino

concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangonetto, a mezzo del canale Freinetto in Comune di Coazze ad uso energetico assentita a Idroelettrica Val Sangone con restituzione nel medesimo Torrente e nel medesimo Comune [pratica 150/10]

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4914 del 12/10/2026:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a Idroelettrica Valsangone S.r.l. - C.F./P.IVA n. 11815400012 - con sede legale in Pinerolo (TO), Via Martiri del XXI n. 86 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangonetto attuata a mezzo dell'esistente Canale Freinetto in Comune di Coazze in misura di litri/sec massimi 160 l/s e medi 67 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 111,92 la potenza nominale media di kW 73,56, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 12/10/2026 rep. n. 130 , allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il canone di cui al punto precedente è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22.

8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

9. di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell’Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12/10/2026

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nella D.D. n. 439-14702 del 23/12/2019 con la quale il progetto di nuovo impianto idroelettrico è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti a qualsivoglia uso della risorsa idrica e anche in considerazione delle priorità d’uso della risorsa sancite a norma di legge. In particolare, trattandosi di una nuova derivazione d’acqua dal T. Sangonetto da attuarsi a mezzo dell’esistente Canale Freinetto e che, pertanto, si avvale di opere di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica Convenzione di Couso datata 25/11/2025 e sottoscritta ai sensi dell’art. 29 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. da Idroelettrica Valsangone S.r.l., Consorzio Irriguo di Coazze e Comune di Coazze, contenente norme e comportamenti generali di buon uso e couso del Canale Freinetto e delle relative opere di derivazione, il cui mancato rispetto, durante l’intera durata della concessione, può costituire di per sé ulteriore motivo di decadenza della concessione stessa. In nessun modo la nuova derivazione potrà arrecare danno alle utenze agricole e domestiche proprie del Canale Freinetto (n. pr. 143/R467), così come nel merito ridefinite in forza della D.D. n. 8291 del 13/12/2024 di variante della rispettiva concessione di derivazione d’acqua e a cui deve essere riconosciuta la priorità di utilizzo/ della risorsa. In tal senso il nuovo prelievo di risorsa idrica da destinare alla produzione idroelettrica dovrà avvenire sempre ed esclusivamente in subordine agli usi agricoli e domestici a cui è già destinato il Canale Freinetto e dunque solo qualora vi sia sufficiente risorsa tale da soddisfare gli obblighi di rilascio e la piena copertura delle competenze agricole e domestiche in essere come aggiornate in funzione della predetta D.D. n. 8291/2024. Il concessionario si obbliga inoltre a rilasciare alla derivazione ad uso agricolo e domestico (n. pr. 143/R467) la relativa competenza in ogni condizione di deflusso e per tutta la durata della concessione. Il concessionario si obbliga altresì a realizzare tutte le opere di cui al progetto richiamato all’art. 4, come aggiornato in recepimento di quanto stabilito nell’ambito del sotto richiamato Accordo tra le Parti, utili a garantire la corretta alimentazione di detta derivazione, mettendo altresì a completa disposizione dei titolari delle utenze agricole e domestiche la gestione e il controllo della relativa specifica paratoia automatizzata di prelievo/regolazione. Il concessionario è dunque direttamente responsabile della realizzazione, della messa in esercizio, del collaudo e del corretto funzionamento nel tempo della totalità dei nuovi manufatti di derivazione, rilascio, adduzione e riparto condivisi con le altre utenze e in caso di guasti, danneggiamenti o malfunzionamenti dovrà intervenire a propria cura e spese anche nell’interesse delle utenze medesime. Per tutto quanto concernente la realizzazione del sistema di presa e adduzione e per ciò che concerne gli interventi da attuare a carico o in prossimità del Canale Freinetto, prima dell’avvio dei lavori e con opportuno anticipo, il concessionario dovrà inoltre mettersi in contatto con il Consorzio Irriguo di I grado di Coazze e con il Comune di Coazze al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro onde arrecare il minor disturbo possibile alle utenze preesistenti.

In secondo luogo, dando atto che la derivazione oggetto del presente disciplinare configura un nuovo prelievo dal T. Sangonetto con sottensione di un tratto di torrente in cui è localizzata la presa dell'impianto idroelettrico, alla data odierna, in capo a CIO S.p.A. (n. pr. 143/12) e senza attuare un uso plurimo della risorsa idrica già derivata ad altri usi bensì esclusivamente una condivisione di opere di prelievo e adduzione esistenti, è stato acquisito agli atti altresì uno specifico Accordo tra le Parti sottoscritto per accettazione da Idroelettrica Valsangone S.r.l., CIO S.p.A. e dal Comune di Coazze (titolare del Canale Freinetto) in data 11/9/2024. Il concessionario è tenuto ad ottemperare scrupolosamente a tutto quanto pattuito, definito e richiesto nell'ambito del medesimo Accordo. Il mancato rispetto dei contenuti del qui citato Accordo tra le Parti può costituire di per sé ulteriore motivo di decadenza della concessione stessa.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di monitorare costantemente la traversa di presa propria del Canale Freinetto, il relativo sistema di derivazione sino alla propria sezione di presa e altresì la rispettiva opera di presa prevista lungo il Canale Freinetto; ciò in modo particolare in occasione di possibili eventi meteorologici intensi e/o di piena del T. Sangonetto e relativi affluenti, verificando lo stato e il regolare pieno funzionamento di tutte le opere e di tutti i dispositivi di regolazione, misurazione e controllo e adottando, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di ripristino e i necessari interventi di manutenzione a garanzia di regolare funzionamento dell'infrastruttura nel suo complesso e di piena sicurezza idraulica dell'intorno di progetto e di regolare funzionamento delle opere. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e valle dei manufatti, che si renderanno necessarie ai fini di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

Qualunque eventuale danno a persone o a cose ascrivibile all'impianto idroelettrico ovvero alle opere ad esso strettamente connesse e funzionali, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del Concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. Ciò, se del caso, anche in aderenza a quanto stabilito nell'ambito della Convenzione di couso sopra richiamata.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, ad ARPA Piemonte e ai soggetti interessati sottoscrittori del predetto Accordo tra le Parti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti medesimi obbligatoriamente prima dell'attivazione dell'impianto e possibilmente contestualmente alla comunicazione di fine lavori, l'accesso in remoto dei dati tratti dal sistema di misurazione delle portate descritto nell'ambito del predetto Accordo tra le Parti e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta, portata derivata e livello idrico corrispondente (a monte dello sbarramento) visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti tratti dalle opere in alveo o lungo il Canale Freinetto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. n. 22/1999, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-11047). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell’istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della traversa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 67 l/s (corrispondente al 1° step di rilascio). Il regime dei rilasci dovrà altresì obbligatoriamente garantire una modulazione temporale a gradini di rilascio caratterizzata da due ulteriori quote incrementate, da modulare nel corso dell’anno solare, a seconda del mese di riferimento, in aderenza a quanto previsto nel progetto citato all’art. 4. Nello specifico la portata istantanea minima dovrà essere: pari ad almeno 67 l/s nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre di ogni anno; di almeno 80 l/s, per quanto riguarda il 2° step di rilascio previsto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, giugno e dicembre di ogni anno; ed infine innalzata ad almeno 140 l/s in corrispondenza dei mesi di aprile, maggio e novembre di ogni anno. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore di DE espressamente richiesto in funzione del dato mese di riferimento.

E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

Per l’intera durata della concessione l'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(... omissis ...)"